



OGGETTO: autorizzazione della proroga, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 del contratto stipulato con l'OE GLOBAL MULTISERVICE ITALY S.r.l. avente ad oggetto i servizi di pulizia e i servizi di sanificazione "on request" da espletarsi presso gli uffici dell'Agenzia Italiana del Farmaco – CIG 83321324D7 e CIG aggiuntivo 8531727BD6 - CUI S97345810580202000011 (prot. n. 0002142-10/01/2023-AIFA-AIFA-A del 10/01/2023 - Mod 232_02: 3/2023)

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la Determina del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss.mm.ii., in particolare l'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *“la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per la parte vigente;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata *“Responsabile unico del procedimento”* (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione degli appalti in ambito Information and Communication Technology;

Visti la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*;

Visto il *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2020 – 2021”* adottato con Determina del Direttore Generale 165 del 09/02/2021;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la procedura di gara aperta, indetta da AIFA ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con modalità telematica nei settori ordinari sopra soglia di rilevanza comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi di pulizia, nonché dei servizi di sanificazione "on-request" da prestarsi presso gli uffici dell'Agenzia Italiana del Farmaco - CIG 8844548FE3 e CUI S97345810580202100016;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 453 del 21/10/2022 con la quale detta procedura è stata aggiudicata in favore dell'OE TEAM SERVICE Soc. Consortile a r.l., risultato primo in graduatoria;

Visto il contratto REP. n. 50/2022, stipulato in data 30/11/2022 con l'OE TEAM SERVICE Soc. Consortile a r.l., giusta Determina del Direttore Generale n. 557/2022, il quale produrrà i suoi effetti dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio attività;

Preso atto che in data 05/12/2022 l'OE, classificatosi al secondo posto, PULINET SERVIZI S.r.l. ha impugnato l'aggiudicazione della gara sopra citata con ricorso al TAR Lazio, r.g. n. 15172/2022, acquisito al prot. AIFA n. 0140878 del 06/12/2022, chiedendo "... la declaratoria di inefficacia del contratto REP. n. 50/2022, stipulato in data 30/11/2022, con espressa domanda di subentrare nello stesso per la condanna dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA al risarcimento dei danni in forma specifica mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati nonché per l'accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto di accesso integrale all'offerta dell'aggiudicataria, anche relativamente alle parti oscurate" ed avanzando istanza di sospensiva;

Preso atto che in data 16/12/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) con ordinanza n. 7683/2022 ha respinto l'istanza cautelare e fissato, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 30/05/2023;

Considerato che nelle more, con ricorso in appello, la PULINET SERVIZI S.r.l. ha impugnato la predetta ordinanza cautelare del TAR Lazio, insistendo nella propria istanza di sospensiva e che il Consiglio di Stato ha fissato la relativa udienza in camera di consiglio per il 19/01/2023;

Vista la nota a mezzo e-mail del 09/01/2023 con la quale l'Ufficio Affari Contenziosi di AIFA ha rappresentato che *"in considerazione della fissazione della Camera di Consiglio in CdS il 19 gennaio p.v. per la trattazione dell'appello sull'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare, è opportuno soprassedere alla firma del verbale (n.d.r. di inizio attività del contratto REP n. 50/2022) in applicazione dello stand still processuale."*

Visto il contratto avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi di pulizia della sede dell'AIFA nonché dei servizi sanificazione "on request" (CIG 83321324D7 e CIG aggiuntivo 8531727BD6), stipulato da AIFA con l'OE GLOBAL MULTISERVICE ITALY S.r.l. in data 17/08/2019 ed attualmente in vigore;

Preso atto che all'art. 3 comma 5 del sopra citato contratto CIG 83321324D7 viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogarne la durata, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016;

Vista la nota a mezzo e-mail del 10/01/2023 con la quale il DEC del contratto CIG 83321324D7 in parola ha rappresentato che il budget residuo previsto in detto contratto per i servizi di pulizia delle sedi dell’Agenzia come autorizzato con Determina del Direttore Generale n. 354/2022, consente di arrivare solo al 12 gennaio p.v. e che pertanto si rende necessario procedere con una proroga dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, esprimendosi favorevolmente in merito alla regolare esecuzione dei servizi da parte dell’OE GLOBAL MULTISERVICE ITALY S.r.l. quanto a qualità e tempistica delle prestazioni;

Visto il Modulo “232_01” con i relativi allegati, trasmesso dall’Area Amministrativa prot. n. 0002136-10/01/2023-AIFA-AIFA-P e assunto al prot. n. 0002142-10/01/2023-AIFA-AIFA- dall’Ufficio Contabilità e Bilancio, con il quale è stata richiesta la proroga del contratto CIG 83321324D7 (CIG aggiuntivo 8531727BD6), stipulato con la GLOBAL MULTISERVICE ITALY S.r.l. per i servizi di pulizia e per i servizi di sanificazione “*on request*” delle sedi dell’Agenzia, precisando che la proroga medesima avrà decorrenza dall’esaurimento delle somme, autorizzate con la Determina del Direttore Generale n. 354/2022, fino all’esito del giudizio pendente come sopra descritto e, comunque, per una durata massima di ulteriori sei mesi (fino al 12 luglio 2023) salva diversa determinazione di AIFA;

Preso atto che - fermo restando l’importo del corrispettivo contrattuale ad oggi residuo per l’esecuzione di detti servizi - per detta proroga è necessario prevedere un ulteriore importo massimo non garantito di **€ 150.781,08** (centocinquantamilasettecentottantuno/08) oltre IVA di cui:

€ 120.781,08 oltre IVA, per l’esecuzione dei servizi di pulizia delle tre sedi AIFA e precisamente:

- € 14.765,91 (quattordicimilasettecentosessantacinque/91) oltre IVA al mese, per i servizi di pulizia degli stabili di via del Tritone nn. 181 e 169;
- € 5.364,27 (cinquemilatrecentosessantaquattro/27) oltre IVA al mese, per i servizi di pulizia dello stabile di via del Tritone n. 142;

nonché € 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA, per l’esecuzione dei servizi di sanificazione da effettuare “*on request*” durante il periodo di proroga;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 3/2023, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 10/01/2023, attestante la copertura finanziaria;

Considerato che ai sensi dell’art. 106 comma 1 D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. “*Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende*”;

Preso atto del nulla osta del RUP del 10/01/2023, in considerazione del fatto che sussistono le condizioni di cui al richiamato art. 106 comma 11 del Codice dei contratti pubblici, la modifica essendo stata esplicitamente prevista all’art. 3 comma 5 del contratto CIG 83321324D7 in argomento ed essendo la proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente all’esito del sopra citato giudizio in corso e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, salva diversa determinazione di AIFA;

Ritenuto pertanto necessario procedere con la proroga del contratto CIG 83321324D7 in parola, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti di diritto, trattandosi di servizi essenziali ed imprescindibili per il regolare funzionamento dell’Agenzia di cui AIFA non potrebbe in alcun caso far a meno neppure per un limitato periodo temporale;

Considerato che la proroga tecnica costituisce rimedio normativamente previsto per assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità nelle more della stipula del nuovo contratto in ossequio al principio di continuità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione e che pertanto alle amministrazioni in qualità di stazioni appaltanti il ricorso a detto istituto è concesso nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente, come espressamente previsto dal legislatore al sopra citato comma 11 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici e ripetutamente affermato dall'ANAC in molteplici deliberazioni (Cfr. Deliberazione n. 66 del 18/07/2012; n. 86 del 6/10/2011; n. 36 del 10/09/08);

Considerata pertanto la necessità di AIFA di assicurare e garantire la continuità nell'erogazione dei predetti servizi;

Visto inoltre l'art. 7 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del MIT-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in virtù del quale il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi adottato dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, può essere aggiornato o modificato, nel corso del biennio, per garantirne la corrispondenza alle effettive esigenze di acquisto qualora mutino le condizioni sulle quali si basa la programmazione;

Vista la nota, acquisita al prot. AIFA n. 0013501-04/02/2021-AIFA-AIFA-A, con la quale il Servizio Contratti Pubblici del predetto Ministero ha precisato che in caso di eventuali modifiche che si prevede di apportare a contratti già stipulati a seguito di procedure di affidamento previste in precedenti programmi biennali, trattandosi di procedura già avviata, la programmazione non necessita di modifica, *"Le attività di programmazione, infatti, afferiscono alle procedure ancora da avviare. Dovrà essere modificato, invece, il quadro economico"*;

Preso atto che l'acquisto relativo al contratto in parola CIG 83321324D7 e CIG aggiuntivo 8531727BD6 era incluso, col CUI n. S97345810580202000011, nel *"Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2020 – 2021"*, approvato ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., *"nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio"* con Determina del Direttore Generale n. 264/2020;

Considerato pertanto che, alla luce della proroga in parola, si rende necessario procedere alla modifica del quadro economico pertinente l'acquisto relativo al contratto in parola CIG 83321324D7 e CIG aggiuntivo 8531727 inserito nel *"Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2020 – 2021"* col CUI n. S97345810580202000011;

Per le su esposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione della proroga del contratto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è autorizzata, agli stessi prezzi, patti e condizioni, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., la proroga tecnica del contratto

CIG 83321324D7 e CIG aggiuntivo 8531727BD6 - CUI S97345810580202000011, stipulato con GLOBAL MULTISERVICE ITALY S.r.l. avente ad oggetto l'affidamento dei "Servizi di pulizia e dei servizi di sanificazione "on request" da prestarsi presso gli uffici dell'Agenzia Italiana del Farmaco".

3. La validità della proroga decorre dall'esaurimento del corrispettivo massimo non garantito contrattualmente previsto per i servizi di pulizia come autorizzato con la Determina del Direttore Generale n. 354/2022 fino all'esito del giudizio pendente, come sopra descritto e, comunque, per una durata massima di ulteriori sei mesi (fino al 12 luglio 2023) salva diversa determinazione di AIFA.
4. La proroga e la modifica lasciano invariate ogni altra previsione e condizione contenuta nel Contratto originario, ivi comprese le modalità di esecuzione e pagamento dei servizi *de quibus*.

Art. 2 **(autorizzazione alla spesa)**

1. Fermo restando l'importo del corrispettivo contrattuale ad oggi residuo, si autorizza la spesa massima ulteriore di **€ 150.781,08** (centocinquantamilasettecentottantuno/08) oltre IVA a favore dell'OE GLOBAL MULTISERVICE ITALY S.r.l. quale corrispettivo massimo non garantito per i servizi in argomento ed in particolare:
 - per l'esecuzione dei servizi di pulizia durante il periodo di proroga, è previsto un corrispettivo massimo non garantito di ulteriori **€ 120.781,08** (centoventimilasettecentottantuno/08) oltre IVA e precisamente: € 14.765,91 (quattordicimilasettecentosessantacinque/91) oltre IVA al mese, per i servizi di pulizia degli stabili di via del Tritone nn. 181 e 169 e € 5.364,27 (cinquemilatrecentosessantaquattro/27) oltre IVA al mese, per i servizi di pulizia dello stabile di via del Tritone n. 142;
 - per l'esecuzione dei servizi di sanificazione "on request" durante il periodo di proroga, è previsto un corrispettivo massimo non garantito di ulteriori € 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato che sarà indicato da GLOBAL MULTISERVICE ITALY S.r.l..
3. La spesa relativa alla suddetta proroga graverà sul budget anno 2023.

Art. 3 **(autorizzazione della modifica del quadro economico della procedura CUI S97345810580202000011 prevista all'interno del Programma biennale degli acquisti dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2020 – 2021)**

1. E' autorizzata la modifica - che dia atto del maggior costo inerente la proroga in parola - del quadro economico della procedura in parola CUI S97345810580202000011, già avviata ed inserita nel "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2020 – 2021" e successive variazioni, pubblicato tramite l'applicativo "Servizio contratti pubblici" messo a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 4
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziopubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 10/01/2023

Il Direttore Generale
f.to digitalmente
Nicola Magrini

Allegato:

- 1) Visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 10/01/2023 n. 3/2023 attestante la copertura finanziaria.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Pubblicato sul profilo del committente in data 11/01/2023